

# Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)

**Modifica del 14 novembre 2014**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>1</sup> sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

*Art. 59a<sup>bis</sup>* Fatturazione nel settore ambulatoriale e nei settori della riabilitazione e della psichiatria

Per il settore ambulatoriale e per i settori della riabilitazione e della psichiatria il dipartimento emana disposizioni d'esecuzione sulla rilevazione, il trattamento e la trasmissione delle diagnosi e delle procedure, nel rispetto del principio della proporzionalità. A questo scopo il dipartimento stabilisce le classificazioni per la codifica applicabili in tutta la Svizzera.

II

*Disposizione transitoria della modifica del 4 luglio 2012, cpv. 2*

<sup>2</sup> I fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale e nei settori della riabilitazione e della psichiatria trasmettono le diagnosi e le procedure secondo le modalità e le codifiche convenute nelle convenzioni tariffali applicabili fino a quando il dipartimento non ha fissato le classificazioni ad essi applicabili (art. 59a<sup>bis</sup>).

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

14 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 832.102

